



Firmato digitalmente
da MICHELE BARBARACI
C: IT
O: DISTRETTO
NOTARILE
DI LATINA-8001
3650595



MICHELE BARBARACI
NOTAIO

Repertorio n.1160

Raccolta n.806

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di maggio.

(4 maggio 2021)

In Minturno (LT), presso il mio studio.

Innanzi a me **Avv. Michele Barbaraci NOTAIO in Minturno**, con lo studio alla Via Appia n.749, iscritto al Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Latina,

SONO COMPARI

- **AMICARELLI Sergio**, nato a Napoli (NA) il 24 maggio 1955 e residente in Napoli (NA), alla Via Mariano D'Amelio n.14,

Codice Fiscale: MCR SRG 55E24 F839Q,

- **NOBILE Dario**, nato a Napoli (NA) il 14 dicembre 1964 e residente in Napoli (NA), alla Via Riviera di Chiaia n.105,

Codice Fiscale: NBL DRA 64T14 F839X,

- **D'URSO Antonio**, nato a Formia (LT) il 6 agosto 1956 e residente in Formia (LT), alla Va Rotabile n.242,

Codice Fiscale: DRS NTN 56M06 D708L,

- **FATO Mario**, nato a Napoli (NA) il 27 giugno 1946 e residente in Napoli (NA), alla Via Andrea D'Isernia n.24,

Codice Fiscale: FTARA46H27F839W,

- **TOPO Mario**, nato a Napoli (NA) il 22 settembre 1966 e residente in Marano di Napoli (NA), alla Via Marano Quarto n.22,

Codice Fiscale: TPO MRA 66P22 F839J,

- **CICATIELLO Massimo**, nato a Napoli (NA) il 26 gennaio 1966 e residente in Napoli (NA), alla Via Francesco Blundo n.42,

Codice Fiscale: CCT MSM 66A26 F839O,

- **DI DONNA Francesco**, nato a Napoli (NA) il 3 ottobre 1967 e residente in Napoli (NA), alla Via Alessandro Manzoni n.44,

Codice Fiscale: DDN FNC 67R03 F839M,

Delle cui identità personali io Notaio sono certo.

Detti comparenti mi chiedono di ricevere il seguente atto costitutivo di associazione e, a tal fine,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue

Art.1

CONSENSO ED OGGETTO

I costituiti signori **AMICARELLI Sergio, NOBILE Dario, D'URSO Antonio, MARANDOLA Carlo Pietro, FATO Mario, TOPO Mario, CICATIELLO Massimo, DI DONNA Francesco** dichiarano di costituire una Associazione, a norma del D.Lgs. n.117 del 2017 e s.m.i. denominata:

"Ambiente & Territorio Rio Acqualonga Formia"

In attesa della operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del terzo Settore).

Conseguentemente e tenuto conto dello scopo l'associazione dovrà configurarsi come Ente di Terzo Settore (ETS).

All'avvenuta iscrizione al RUNTS, e subordinatamente ad essa, la deno-

REGISTRATO

all'Agenzia delle Entrate

Ufficio di Latina

in data 06/05/2021

al n.7655

Serie I - Vol.T

minazione ufficiale dell'Associazione sarà la seguente:
"Ambiente & Territorio Rio Acqualonga Formia APS - ETS".

Art.2

SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede nel **Comune di Formia (LT)** alla **Via Appia Lato Napoli n. 118**.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art.3

SCOPO

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

l'associazione è apolitica ed apartitica ha per scopo la difesa degli interessi generali relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'immagine del comprensorio del Comune di Formia ed in particolare dell'alveo e della Foce del fiume Rio Acqualonga, prospiciente al complesso residenziale "Acquazzurra Residence" contro ogni possibile degrado, molestia e turbativa, che possano arrecare un danno o un pregiudizio, di qualsiasi natura, genere e specie.

L'Associazione, in attuazione di quanto sopra, potrà organizzare eventi, manifestazioni onde consentire la valorizzazione storico, culturale, ambientale, paesaggistica del territorio comunale e nel suo ambito territoriale del complesso Acquazzurra Residence, mirando a migliorare l'habitat naturale ed il benessere della comunità condominiale.

L'associazione, per il perseguimento dello scopo di cui sopra, provvederà:

- alla gestione del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare, a servizio del complesso residenziale Acquazzurra Residence e le suddette operazioni saranno finanziate dagli associati che ne vorranno partecipare, nonché con i fondi del bilancio, da contribuzioni straordinarie, da donazioni ed altro;

L'associazione provvederà altresì:

alla promozione ed alla attuazione di tutte le iniziative ritenute opportune, utili o necessarie per rendere più confortevoli il soggiorno nel complesso residenziale Acquazzurra Residence e tutelare in genere gli interessi e le prerogative dei propri associati e dei relativi loro ospiti/inquilini in ordine all'oggetto sociale, provvedendo, tra le altre cose alla amministrazione di concessione balneare e/o all'aggiudicazione, della spiaggia pubblica antistante il suindicato complesso residenziale, provvedendo all'esercizio di attività ricettive, sportive, ricreative, ambientali ed ecosostenibili.

Al fine di rendere confortevole la permanenza degli associati, nonché inquilini ed ospiti, l'associazione potrà installare pedane per l'accesso alla spiaggia ed al bagno asciuga, (rimovibili), servizio spiaggia, bagnino, distributori automatici di bevande e snack.

L'associazione si impegna per il servizio spiaggia di organizzare la stagione balneare per gli associati ed a tal fine la stessa potrà assumere bagnini e personale per la gestione della spiaggia, addetti alle pulizie e alla manutenzione di tutte le strutture, oppure di avvalersi di cooperative sociali in cui siano inseriti e coinvolti soggetti diversamente abili, al fine di miglio-

rare l'inserimento sociale e la valorizzazione etica/morale e professionale di dette persone, a tal scopo potrà acquistare le attrezzature (Ombrelloni, sedie, lettini etc. etc.) che diano una identità estetica uniforme al tratto di arenile gestito dalla neo costituenda associazione.

- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- gestire e possedere o prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
- gestire bar, ristorazione, piscine, spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri Soci o diversamente a soggetti terzi, previo delibera associativa, per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale, il tutto ad uso esclusivo dei soli associati;
- le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Il tutto nei limiti di legge e con il divieto di utilizzare strumenti pubblicitari o di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

Art.4

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

L'associazione è retta dall'ordinamento contenuto nello Statuto di 15 (quindici) articoli che, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente Atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

L'amministrazione è affidata ad un Consiglio di amministrazione, i cui membri restano in carica come da Statuto allegato.

Il primo consiglio d'amministrazione è così nominato:

- **NOBILE Dario**, (Presidente);
- **AMICARELLI Sergio**, (Vice Presidente);
- **FATO Mario**, (Consigliere);
- **CICATIELLO Massimo**, (Segretario);

I quali dichiarano di accettare la carica non trovandosi in alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità previste dallo statuto.

Il potere di legale rappresentanza dell'associazione, anche in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio d'amministrazione.

Art.5

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Dichiarano le parti costituite che il patrimonio sociale è indivisibile e sarà costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività orga-

nizzate dall'Associazione;

- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge.

La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare parte dell'Associazione durante il primo anno verrà stabilita dall'Assemblea, nei modi di statuto e di legge.

Art.6

ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - RUNTS

Al legale rappresentante viene conferito il più ampio mandato, e quindi viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie all'iscrizione dell'Associazione di Promozione Sociale nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS - a norma del D.Lgs.117/2017, s.m.i., e ad apportare allo statuto le modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità. Detta iscrizione è condizione essenziale affinché l'Associazione possa qualificarsi come ente del terzo settore (ETS).

Art.7

SPESE E IMPOSTE

Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione stessa.

Richiesto, io Notaio ho rogato il presente atto scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, e completato di mia mano a penna su otto facciate di due fogli, sin qui, e si è da me Notaio letto, unitamente a quato allegato, alle parti costituite le quali, interpellate, lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio quando sono le ore diciannove e minuti quaranta.

Firmato:

Sergio AMICARELLI

NOBILE Dario

D'URSO Antonio

Mario FATO

Mario TOPO

Massimo CICATIELLO

Francesco DI DONNA

MICHELE BARBARACI NOTAIO - IMPRONTA DEL SIGILLO



Allegato "A" al n. 806 di Raccolta

STATUTO ASSOCIAZIONE

"Ambiente & Territorio Rio Acqualonga Formia"

Art. 1) Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

È costituita l'Associazione avente la denominazione:

"Ambiente & Territorio Rio Acqualonga Formia"

L'Associazione ha sede nel **Comune di Formia (LT)** alla **Via Appia Lato Napoli n. 118**.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

In attesa della operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del terzo Settore).

Conseguentemente e tenuto conto dello scopo l'associazione dovrà configurarsi come Ente di Terzo Settore (ETS).

All'avvenuta iscrizione al RUNTS, e subordinatamente ad essa, la denominazione ufficiale dell'Associazione sarà la seguente:

"Ambiente & Territorio Rio Acqualonga Formia - ETS".

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

l'associazione è apolitica ed apartitica ha per scopo la difesa degli interessi generali relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'immagine del comprensorio del Comune di Formia ed in particolare dell'alveo e della Foce del fiume Rio Acqualonga, prospiciente al complesso residenziale Acquazzurra Residence contr ogni possibile degrado, molestia e turbativa, ch possano arrecare un danno o un pregiudizio, di qualsiasi natura, genere e specie.

L'Associazione, in attuazione di quanto sopra, potrà organizzare eventi, manifestazioni onde consentire la valorizzazione storico, culturale, ambientale, paesaggistica del territorio comunale e nel suo ambito territoriale del complesso Acquazzurra Residence, mirando a migliorare l'habitat naturale ed il benessere della comunità condominiale.

L'associazione, per il perseguimento dello scopo di cui sopra, provvederà:

- alla gestione del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare, a servizio del complesso residenziale Acquazzurra Residence e le suddette operazioni saranno finanziate dagli associati che ne vorranno partecipare, nonché con i fondi del bilancio, da contribuzioni straordinarie, da donazioni ed altro;

L'associazione, nei limiti del bilancio di previsione, provvederà altresì: alla promozione ed alla attuazione di tutte le iniziative ritenute opportune, utili o necessarie per rendere più confortevoli il soggiorno nel complesso residenziale Acquazzurra Residence e tutelare in genere gli interessi e le prerogative dei propri associati e dei relativi loro ospiti/inquilini in ordine all'oggetto sociale, provvedendo, tra le altre cose alla amministrazione di concessione balneare e/o all'aggiudicazione, della spiaggia pubblica antistante il suindicato complesso residenziale , provvedendo

all'esercizio di attività ricettive, sportive, ricreative, ambientali ed ecosostenibili.

Al fine di rendere confortevole la permanenza degli associati, nonché inquilini ed ospiti, l'associazione potrà installare pedane per l'accesso alla spiaggia ed al bagno asciuga, (rimovibili), servizio spiaggia, bagnino, distributori automatici di bevande e snack.

L'associazione si impegna per il servizio spiaggia di organizzare la stagione balneare per i soci, nonché di soggetti terzi che vorranno utilizzare, previo pagamento, i servizi offerti dall'associazione, ed a tal fine la stessa potrà assumere bagnini e personale per la gestione delle spiagge, addetti alle pulizie e alla manutenzione di tutte le strutture, oppure di avvalersi di cooperative sociali in cui siano inseriti e coinvolti soggetti diversamente abili, al fine di migliorare l'inserimento sociale e la valorizzazione etica/morale e professionale di dette persone, a tal scopo potrà acquistare le attrezzature (Ombrelloni, sedie, lettini etc. etc.) che diano una identità estetica uniforme al tratto di arenile gestito dalla neo costituenda associazione.

- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;

- gestire e possedere o prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;

- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

- gestire, bar, ristorazione e piscine uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri Soci o diversamente a soggetti terzi, previo delibera associativa, per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale, il tutto ad uso esclusivo dei soli Soci;

- le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Il tutto nei limiti di legge e con il divieto di utilizzare strumenti pubblicitari o di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collabora-

tivo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci.

Soci Ordinari: coloro che hanno chiesto ed ottenuto tale qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto in assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.

Soci Volontari: coloro che hanno chiesto ed ottenuto tale qualifica di socio dal Consiglio direttivo. Ad ogni socio Volontario verrà rilasciata una tessera personale con fotografia e qualifica dell'attività svolta nell'Associazione, da esibire durante l'espletamento delle proprie attività. . Hanno diritto di voto in assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.

L'Associazione provvederà, inoltre, ad assicurare i propri soci volontari contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile verso i terzi connessa allo svolgimento del loro operato.

Soci occasionali: coloro che hanno chiesta ed ottenuto tale qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. Essi non hanno diritto di voto in assemblea e non sono eleggibili alle cariche sociali. Per questa tipologia di socio è previsto il pagamento di una quota associativa agevolata.

Soci Allievi: coloro che, ammessi con tale qualifica partecipano ai corsi a tutti i livelli scolari promossi ed organizzati in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Hanno diritto al voto in assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.

Sono ammessi soci temporanei.

Ogni socio può frequentare le sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività sociali, partecipando alle iniziative promosse nonché fruendo delle strutture disponibili, dei servizi e delle attrezzature sociali.

L'iscrizione all'Associazione comporta:

- l'assunzione della qualifica di socio;
- l'accettazione dello Statuto, dei regolamenti e di ogni altra deliberazione sociale assunta nel rispetto dello Statuto;
- il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo a versare le quote associative stabilite, nonché i contributi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- rispettare la dignità e la funzione delle cariche sociali sia elettive che onorarie e collaborare con le stesse tenendo un comportamento dignitoso ed esemplare sia nei rapporti interni all'associazione e più in generale nel contesto sociale.

Art. 4) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

L'ammissione è garantita ai proprietari e ai congiunti dei proprietari delle unità abitative del complesso residenziale "Acquazzurra Residence".

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportu-

nità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti [disposizione derogabile negli enti senza personalità giuridica, ricordando comunque che le associazioni ETS devono essere connotate da una struttura democratica ex artt. 2, comma 1, lett. a); 4, comma 1, lett. d); 5, comma 1, lett. a); della legge delega n. 106/2016, richiamati dagli artt. 25, comma 2, e 41, comma 7, CTS].

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati disposizione derogabile dagli enti senza personalità giuridica.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;

- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione:

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'ese-

cuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi,

purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 14) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di

ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art.15) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del D.Lgs.n.117/2017, ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Sergio AMICARELLI

NOBILE Dario

D'URSO Antonio

Mario FATO

Mario TOPO

Massimo CICATIELLO

Francesco DI DONNA

MICHELE BARBARACI NOTAIO - IMPRONTA DEL SIGILLO

*Io sottoscritto Avv. Michele Barbaraci NOTAIO in Minturno, iscritto al
Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Latina,*

C E R T I F I C O

*che la presente copia è conforme all'originale, da me conservato nella
Raccolta dei miei atti, con annesso quanto allegato.*

Si rilascia a richiesta di parte per gli usi consentiti.

Consta di otto fogli.

Minturno (LT), 06 maggio 2021